Bollo € 16,00

Al Sig. Presidente del

COLLEGIO dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI

della Provincia di Cuneo

Via L.Einaudi n.20

12100 CUNEO

Il sottoscritto_____

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole che, dichiarazioni false o mendaci comportano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, nonché il rigetto della presente istanza ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. citato,

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, se cittadino extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di_____;
2. di essere nato a _____ Prov. _____ il _____ C.F. _____;
3. di essere residente in _____ Prov. _____ Via _____ n.° _____ CAP _____ Tel. _____ Cel. _____ email _____
4. di avere pieno godimento dei diritti civili;
5. di essere in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito il _____ presso l'Istituto _____ di _____ Via _____ con votazione _____/_____;
6. di aver preso visione delle norme che regolano l'iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2 della Legge 07 marzo 1985 n.75 e del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 particolarmente per quanto concerne l'obbligo di

comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell'attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l'eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell'attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;

7. di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede l'apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci;

Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (Art. 13 D.L.vo n.196/2003).

Con osservanza

Cuneo lì_____

In fede per veridicità di quanto dichiarato

(firma)

Il sottoscritto dichiara inoltre, che al termine del praticantato, si accerterà, consultando il sito del Collegio dei Geometri e G.L. di Cuneo (www.collegio.geometri.cn.it), della pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale per l'iscrizione all'esame di abilitazione della libera professione di geometra (di norma dal mese di marzo al mese di luglio dell'anno in corso)

In fede per veridicità di quanto dichiarato

(firma)

Allegati alla domanda:

- n.2 fototessere
- n.1 copia documento d'identità
- n.1 copia codice fiscale

Il sottoscritto.....

Nato a..... il....., residente a.....

Via..... con la presente dichiara di voler essere iscritto alla Cassa Italiana

Previdenza ed assistenza geometri e si impegna a versare i contributi che saranno richiesti.

In Fede

COLLEGIO GEOMETRI

VERSAMENTI PER : ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

TASSA D'ISCRIZIONE: Euro 150,00

BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI:

COLLEGIO DEI GEOMETRI E G.L. DELLA PROVINCIA DI CUNEO – BPER BANCA

CODICE IBAN: IT 88 S 05387 10202 000049627945

CAUSALE: ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI (NOME E COGNOME)

Al Sig. Presidente del COLLEGIO dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della Provincia di Cuneo

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Il/La sottoscritto/a _____ _____
(prof.ne) (cognome e nome)

DICHIARA

- di essere nato/a a _____ Prov. _____ il _____;
- di essere residente a _____ in Via _____ cap _____ Tel. _____;
- di essere cittadino italiano (oppure) _____;
- di essere titolare dello Studio Professionale in _____ in Via _____ cap. _____ tel. _____ con P.IVA n° _____ Indirizzo Email _____
- di essere in possesso del seguente Codice Fiscale _____;
- di aver preso visione delle norme che regolano l'iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 07.3.1985, n.75 e del D.P.R. 07.8.2012, n.137 particolarmente per quanto concerne l'obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell'attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l'eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell'attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;
- di ammettere il praticante _____ all'esercizio del tirocinio nel proprio studio e di assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante impartendogli un'adeguata istruzione sia sotto il profilo deontologico che tecnico;
- di essere disponibile a consentire lo svolgimento del tirocinio attraverso l'espletamento di attività formativa ai sensi dell'art. 17 delle Nuove Direttive art. 2 della Legge 7.3.1985 n.75 e D.P.R. n.137/2012;
- di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede l'apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci;
- dichiara inoltre di essere a conoscenza di non poter avere nel proprio studio più di tre praticanti.

Distinti saluti.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.L.vo n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ _____
(luogo e data) (timbro e firma)

Ordine/Collegio di appartenenza _____ data di iscriz. _____N° iscriz. _____

AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a a _____ PROV. _____ il _____

Residente a _____ PROV. _____ CAP _____

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

- Di essere iscritto/a all'Ordine o Collegio _____ di _____
 dal _____ N° iscrizione _____

- E di aver conseguito la laurea in _____
 classe di laurea _____

Firma

Allegati all'autodichiarazione:

- n.1 copia documento d'identità
- n.1 copia codice fiscale

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo

Via Luigi Einaudi, 20
12100 Cuneo (CN)
Tel: 0171601775 - Fax: 0171601781
P.IVA 80010290049

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Praticanti.

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Altresì, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

- Gestione del Praticantato.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
- elaborazione di dati raccolti da terzi;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
- trattamento mediante mezzi elettronici.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di personale autorizzato:

- Personale addetto.

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo (Via Luigi Einaudi, 20 , 12100 Cuneo (CN), P. IVA 80010290049, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail segreteria@collegio.geometri.cn.it, telefono 0171601775) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

- ISimply (Enrico Capirone) (Via Palestro 45 , 10015 Ivrea (TO), P. IVA 09519800016, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail dpo@isimply.it, telefono 01251899500).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet https://www.privacylab.it/informativa.php?14326382555.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

DIRETTIVE SUL PRATICANTATO

Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del tirocinio nonché per la tenuta dei relativi registri.

Approvate con delibera del Consiglio Nazionale in data 17 settembre 2014 e modificate con delibera del 12 maggio 2015

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

- Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge n. 75 del 7 marzo 1985;
- Visto gli articoli 6 e 55, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
- Visto il Decreto Ministeriale n.270/2004 e il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
- Visto l'articolo 5 comma 6, Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008;
- Visto l'articolo 45, Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
- Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Visto l'articolo 9, Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Visto l'articolo 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- Considerato che:

(1) Alla sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra sono ammessi, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, i candidati che abbiano:

(1.1) compiuto un periodo di tirocinio di diciotto (18) mesi;

(1.2) completato almeno diciotto (18) mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (circolare Ministero Giustizia del 4 luglio 2012)

(1.3) conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM 25.01.2008)

(1.4) conseguito il diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei (6) mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55 D.P.R. n. 328/2001)

(1.5) conseguito la laurea, comprensiva di sei (6) mesi di tirocinio, nelle classi che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione (articolo 55 D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i.)

(1.6) conseguito il diploma universitario triennale (articolo 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A e s.m.i.);

(1.7) frequentato con profitto specifici corsi di formazione professionale come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137/2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014).

(2) Il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all'articolo 45 disciplina il procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate.

(3) L'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione del geometra è possibile attraverso diversi percorsi statuiti dalle vigenti norme che consentono lo svolgimento della pratica anche attraverso corsi e/o esami universitari per cui è possibile l'equiparazione di percorsi di studio alla pratica professionale.

emana le seguenti direttive

Articolo 1

Ambito applicazione

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di iscrizione e lo svolgimento del tirocinio, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi Provinciali e Circondariali Geometri e Geometri Laureati di cui dall'articolo 2, comma 3, Legge n. 75/1985.

Articolo 2

Definizioni - Abbreviazioni

1. Ai fini delle presenti direttive si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:

Attività	Attività tecnica subordinata ovvero prestazioni di lavoro dipendente comprese quelle fiscalmente assimilabili[1] e coerenti con l'attività professionale del geometra;

[1] T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 articolo 50 e s.m.i.

CIPAG	Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri;
Collegio	Collegio Provinciale o Circondariale Geometri e Geometri Laureati;
Consiglio Nazionale	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
Geometra	Geometra o Geometra laureato;
IFTS	Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore[2] finalizzati a formare figure professionali;
Iter formativo	Percorso finalizzato al raggiungimento di specifici livelli di apprendimento per l'accesso alla libera professione comprensivo del tirocinio e/o dalla frequenza di corsi di formazione coerenti con l'attività professionale;
ITS	Corsi di Istruzione Tecnica Superiore[3] finalizzati a rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica;
Praticante	Soggetto iscritto al registro dei praticanti previsto dalla Legge n.75/85 art. 2, comma 3 e D.P.R. n. 137/2012, art. 6, comma 2.
Professionista affidatario	Geometra[4], architetto o ingegnere civile (edile, geotecnica, idraulica, strutture e trasporti) ovvero ingegnere o architetto, iscritto nella sezione B del rispettivo Ordine, laureato nelle classi che consentono l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione di geometra[5], iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio;
Tirocinio[6]	Periodo obbligatorio propedeutico all'abilitazione per l'esercizio della professione di geometra. Il tirocinio, della durata massima di diciotto (18) mesi, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del

[2] D.M. Istruzione 31 ottobre 2000 n. 436
[3] D.P.C.M. 25 gennaio 2008
[4] Geometra che svolge attività professionale (iscritto CIPAG)
[5] Alla data di entrata in vigore delle presenti direttive le classi di laurea di riferimento sono 7, 17, 21, 23 (ex 4, 7, 8) ai sensi del DPR n. 328/2001 e s.m.i.
[6] Equivalente alla definizione di praticantato di cui alla Legge n. 75/1985

praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per la professione.

Articolo 3
Iscrizione nel Registro dei praticanti

1. Presso ciascun Collegio è tenuto un registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono l'iter formativo per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

2. Possono essere iscritti al registro coloro che hanno conseguito il diploma del corso di studi di geometra, ovvero hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (D.P.R. n. 88/2010):

3. Il registro, con pagine numerate e vidimate, deve contenere, per ogni praticante:

a) cognome e nome,
b) luogo e data di nascita,
c) codice fiscale,
d) luogo di residenza,
e) titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento,
f) cognome, nome e domicilio professionale del professionista affidatario presso il quale viene svolta la pratica;
g) data di iscrizione nel Registro;
h) data di compimento della pratica;
i) data di rilascio del certificato di compiuta pratica;
j) eventuali notizie utili allo svolgimento della pratica professionale.

Articolo 4
Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, è rivolta al Presidente del Collegio del territorio in cui il professionista affidatario svolge la propria attività professionale.

2. Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:

a) luogo e data di nascita;
b) codice fiscale;
c) la propria residenza anagrafica;
d) titoli di studio di cui all'articolo 3, comma 3, anno di conseguimento e Istituto Scolastico.
e) godimento dei diritti civili
f) altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica.
g) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999[7]

3. I controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere effettuati dai Collegi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – artt. 71 e 75.

4. Sono parte integrante dell'istanza:

a) dichiarazione del professionista affidatario, di accettazione del praticante e di responsabilità nei confronti dello stesso, sia sotto il profilo tecnico professionale che deontologico;
b) dichiarazione del professionista affidatario e del praticante attestante la conoscenza e l'accettazione delle presenti direttive.

5. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo Collegio.

Articolo 5

Verifica dei requisiti e ricorsi

1. Verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, delle presenti direttive, il Collegio iscrive il richiedente nel registro entro due (2) mesi dalla data di presentazione della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010, articolo 61. L'inizio del praticantato decorre dalla data di presentazione della domanda.

[7] Il cittadino comunitario, in possesso di titoli rilasciati da paese membro dell'Unione Europea può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti uffici scolastici regionali. Il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea che abbia conseguito il titolo di studio o professionale all'estero deve documentarne l'equipollenza a quello prescritto per l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. n. 394/1999 nonché dall'art. 387 del T.U. delle diposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con D.Lgs. n. 297/1994 e s.m.

2. Verificata la regolarità della domanda il Collegio provvede a comunicare al praticante ed al professionista affidatario l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti, evidenziando che "i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare" (articolo 6, comma 8, DPR n. 137/2012).

3. L'eventuale carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, delle presenti direttive comporta il mancato accoglimento della domanda. Il Collegio comunica il diniego al Praticante ed al professionista affidatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento *"è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n.274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione"*).

Articolo 6

Variazioni nello svolgimento della pratica

1. Nel caso di variazione del professionista affidatario, il praticante deve darne comunicazione tempestiva al Collegio competente. Alla comunicazione devono essere allegate le dichiarazioni del nuovo professionista affidatario previste dall'art. 4, comma 4, delle presenti direttive. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di tirocinio precedente.

2. Nel caso di variazione dell'ambito territoriale in cui si svolge il tirocinio, il praticante deve presentare domanda di trasferimento al Collegio competente territorialmente inviandone copia, contestualmente al Collegio di provenienza. Alla comunicazione devono essere allegate le dichiarazioni dell'eventuale nuovo professionista affidatario previste dall'articolo 4, comma 4, delle presenti direttive. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di tirocinio precedente.

3. Il Collegio di provenienza provvede, tempestivamente, a trasmettere al Collegio competente il fascicolo personale del praticante[8].

[8] Il fascicolo deve contenere copia autentica della pagina del registro dei praticanti (riferita al praticante), tutta la documentazione presentata all'atto della prima iscrizione.

Articolo 7

Cancellazione dal registro dei praticanti

1. Il Collegio verificato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle presenti direttive, dispone, con delibera motivata, la cancellazione o il mancato riconoscimento di periodi di pratica

2. Il Collegio provvede in ogni caso, alla cancellazione del praticante dal registro decorsi i cinque anni di validità del certificato di compiuta pratica qualora il praticante stesso non abbia superato l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 6 comma 12 del D.P.R. n. 137/2012.

3. Il Collegio provvede alla cancellazione del praticante nell'ipotesi di interruzione della pratica professionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo o in caso di mancata ripresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del DPR n. 137/2012.

4. La comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo è inviata contestualmente al praticante ed al professionista affidatario, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento *"è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").*

Articolo 8

Provvedimenti disciplinari

1. Il praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 137/2012.
Nel caso in cui al praticante sia irrogata una sanzione disciplinare il Collegio provvede ad annotare la sanzione nella scheda del praticante. Nell'ipotesi di sospensione si applica l'articolo 6 comma 7, del D.P.R. n. 137/2012. Il Collegio provvede alla comunicazione della sanzione irrogata sia al praticante che al professionista

affidatario. Nell'ipotesi di cancellazione il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

Articolo 9

Tassa iscrizione

1. Il Collegio può determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2^ del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 382, l'ammontare della tassa relativa all'iscrizione nel Registro dei praticanti.
2. Il Collegio può determinare eventuali diritti di segreteria per coloro che non hanno l'obbligo di iscrizione al registro dei praticanti.

Articolo 10

Attestazione di compiuta pratica

1. Il Consiglio del Collegio presso il quale è compiuto il tirocinio, previa verifica dell'avvenuto compimento del tirocinio, rilascia il certificato come da modello allegato.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti

2. Il certificato è rilasciato solo ai praticanti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 15 agosto 2012 (D.P.R. n. 137/2012, art. 6 comma 14) e per i tirocini svolti presso un professionista affidatario.

Articolo 11

Modalità di svolgimento del periodo di tirocinio

1. Il tirocinio deve essere effettivo e continuativo.

2. Il professionista affidatario ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.

3. Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario non può accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di tre praticanti, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l'attività professionale del

richiedente e l'organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 luglio 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.

4. E' facoltà del Presidente del Collegio verificare il livello di apprendimento del praticante ogni sei mesi mediante un colloquio finalizzato a fornire le corrette indicazioni al praticante per la prosecuzione del periodo di tirocinio mediante suggerimenti, consigli e pareri. Il Presidente può avvalersi di un'apposita commissione nominata dal consiglio del collegio.

5. Il praticante al compimento della pratica professionale deve produrre un curriculum, sottoscritto anche dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all'esame di stato; tale documento è previsto dall'Ordinanza Ministero Istruzione per l'indizione degli esami di stato per l'abilitazione della professione di geometra.

6. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.

7. La tutela assicurativa del praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti[9].

Articolo 12

Rimborso Spese

1. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Articolo 13

Interruzione e ripresa del periodo di pratica

1. L'interruzione del tirocinio, per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia di quello previamente svolto e conseguentemente la cancellazione dal registro dei praticanti. Quando ricorre un giustificato motivo, (ad esempio la

[9] Alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n. 1399 la quale chiarisce che "... *i praticanti, per l'attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo.*"

sospensione per provvedimento disciplinare) l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. Tali interruzioni devono essere tempestivamente comunicate dal praticante e/o dal professionista, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di pari validità, al Collegio precisando la data ed il periodo di interruzione nel caso in cui l'interruzione superi i tre mesi.

2. Il Collegio, verificate le motivazioni, delibera sulla richiesta.

3. Il praticante ed il professionista affidatario entro la data di scadenza del periodo di interruzione comunicano la ripresa del tirocinio. Nell'ipotesi negativa, decorsi venti giorni da tale termine, il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

4. Dalla data di interruzione a quella di ripresa del tirocinio non devono trascorrere più di tre mesi salvo il caso in cui le interruzioni siano state determinate da: malattie, gravi motivi o circostanze eccezionali.

5. Per l'inadempienza del praticante, relativamente al comma 1 del presente articolo, il Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti, dandone comunicazione a mezzo raccomandata oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento *"è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione"*).

Articolo 14

Interruzione del periodo di pratica a causa di malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali

1. In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore a 9 mesi, il Collegio delibera sulla validità del periodo di pratica effettivamente svolta prima dell'interruzione.

Articolo 15

Interruzione del periodo di pratica per servizio civile

1. Il servizio civile è incompatibile con lo svolgimento del tirocinio; al termine del servizio il praticante può richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento del tirocinio antecedente al servizio civile;

2. Il tirocinio deve essere ripreso entro nove (9) mesi dalla sua interruzione ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del D.P.R. n. 137/2012, ciò deve risultare da apposita dichiarazione del professionista.

Articolo 16

Interruzione del periodo di pratica per gravidanza e puerperio e congedo parentale

1. Le interruzioni della pratica per gravidanza e puerperio, nonché congedo parentale, sono disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge n. 53/2000, in quanto applicabili.

Articolo 17

Corso formazione professionale

1. Il tirocinio oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi secondo lo schema allegato al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012

Articolo 18

Equiparazione alla pratica professionale

1. Coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali purché coerenti con le attività professionali del geometra, potranno inoltrare istanza di riconoscimento al Consiglio Nazionale, sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio. La documentazione da inviare deve essere composta da: modulo di riconoscimento (come da modello allegato) compilato in ogni sua parte, fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.

2. Il Consiglio Nazionale, verificata la documentazione, dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso. Nell'ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti.

Articolo 19

Altri percorsi formativi

1. Possono essere riconosciuti, ai fini del tirocinio, anche eventuali corsi – di durata inferiore a quattro semestri[10] - di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore[11].

2. Il riconoscimento[12] dei corsi ai fini del tirocinio di cui al comma 1, è di competenza del Collegio sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con l'attività professionale del geometra;
- esperienze professionalizzanti;
- insegnamento, secondo le aree modulari obbligatorie:
 - ordinamento professionale;
 - topografia, cartografia, geodesia e catasto;
 - edilizia – urbanistica e ambiente;
 - estimo e attività peritale;
 - elementi di diritto civile e legislazione;

3. Il riconoscimento complessivo ai fini del tirocinio non può essere superiore a sei (6) mesi sia nell'ipotesi di svolgimento di un unico corso che di più corsi.

Articolo 20

Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell'Unione Europea

1. Possono essere stipulate convenzioni tra il Collegio e un Ente Pubblico al fine di consentire ai praticanti, per un periodo massimo di sei (6) mesi, l'apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale. Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale. Nell'ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti.

[10] Consideranda 1.4
[11] La durata del corso deve essere certificata dall'Istituto o ente formatore che ha curato il corso
[12] Sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica

2. Il tirocinio può essere svolto nell'ambito dell'Unione Europea in misura non superiore a sei (6) mesi, presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 6, comma 4 D.P.R. 137/2012).

3. Il praticante che intende svolgere tirocinio in conformità al comma precedente deve comunicare preventivamente al Collegio: i) l'inizio, ii) l'ente o il professionista ove si intende svolgere il tirocinio, iii) la categoria di appartenenza del professionista o le mansioni che verranno svolte presso l'ente.

4. Il Collegio verifica la coerenza tra le mansioni svolte con le finalità del tirocinio e autorizza il periodo di tirocinio all'estero.

5. I predetti periodi devono essere debitamente documentati, al fine di essere riconosciuti validi per la formazione del periodo di tirocinio previsto.

6. Possono essere convalidati dal Collegio periodi di tirocinio svolti all'estero prima dell'iscrizione al registro dei praticanti purché ritenuti conformi ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo .

Art. 21

Svolgimento attività tecnica subordinata

1. L'attività deve essere comprovata mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro, presso i quali l'attività tecnica subordinata è stata svolta, attestante la qualifica ricoperta dal dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.

2. La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche, rientranti nelle materie di attinenza e nelle caratteristiche della professione di geometra.

3. L'attività di cui sopra deve essere riconosciuta dal Collegio idonea ai fini della pratica di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 7.3.1985 n. 75, sulla base di quanto previsto nel comma precedente, valutando, inoltre, la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

4. Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo di diciotto (18) mesi, sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a tre mesi. L'intervallo può essere superiore a tre mesi qualora esso dipenda dai casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16.

5. E' consentito lo svolgimento di periodi di tirocinio presso un professionista affidatario (compreso le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19) e di attività tecnica subordinata, purché fra i vari periodi non ci siano interruzioni superiori a tre mesi fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli.

6. Per lo svolgimento dell'attività tecnica subordinata non è obbligatoria l'iscrizione al Registro dei praticanti.

Articolo 22

Abrogazione

1. Sono espressamente abrogate le precedenti direttive emanate dal Consiglio Nazionale in materia.

Articolo 23

Validità precedenti periodi

1. I periodi di praticantato regolarmente svolti fino alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del periodo di pratica di diciotto (18) mesi

2. Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al D.L. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5 aprile 1969, n. 119), nonché coloro i quali, avendo superato l'esame – colloquio prima dell'entrata in vigore della L. 7.3.1985, n. 75, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all'Albo professionale.